

Dott.ssa Luna Carpinelli

La Sindrome da Alienazione Parentale

Sin dagli anni settanta si assiste ad un proliferare di controversie sulla custodia dei figli che non ha precedenti nella storia. Questo aumento è stato innanzi tutto il risultato di due sviluppi nel campo delle cause per affidamento: la sostituzione del principio (o presunzione) della tenera età con quello dell'interesse prevalente del minore e l'aumentata popolarità del concetto di affidamento congiunto. In tal modo è stata data istruzione ai tribunali di ignorare il sesso biologico nel prendere in considerazione l'affidamento e di valutare solo le capacità genitoriali, specialmente quei fattori che fossero connessi all'interesse prevalente del minore.

In relazione al proliferare di cause per affido si è visto un drammatico aumento di un disturbo raramente riscontrato in precedenza, definito per la prima volta nel 1985 da Gardner come Sindrome da Alienazione Parentale (in inglese, *Parental Alienation Syndrome* - PAS).

La PAS può verificarsi durante la fase di separazione o divorzio tra genitori in conflitto e coinvolti in un'aspra disputa sull'affidamento dei figli. All'interno di tale conflitto, il figlio viene usato come "arma" da un genitore (alienante) contro l'altro genitore (alienato). La relazione mirata genitore-figlio, una volta racchiusa nell'amore incondizionato, viene trasformata da un'incessante campagna di denigrazione, critica e odio. Il genitore alienante percepisce, quindi, il divorzio come una guerra da vincere anche a discapito della salute psico-fisica del minore.

In questa attività di "programmazione", il minore coinvolto svolge un ruolo tutt'altro che di soggezione, risultando al contrario partecipe, attivo e confermate la versione denigratoria nei confronti del genitore "nemico".

Secondo Gardner (1998): *"I bambini PAS sono fondamentalmente usati come burattini della rabbia da parte del genitore alienante. Riferirsi a loro come pedine è dire poco. Un'analogia migliore è che stanno attaccando regine, alfieri e torri, quindi sono come potenti armi nel conflitto genitoriale"*.

Altre armi efficaci nell'arsenale dell'alienatore sono tempo e distanza: il tempo trascorso in assenza del genitore alienato consolida la relazione genitore alienante-figlio, mentre la distanza impedisce al genitore alienato di poter difendere se stesso da false accuse.

I bambini PAS diventano vittime, dunque, di una rete intessuta dal genitore alienante attraverso una genitorialità ostile e aggressiva. Questo stile genitoriale è composto da strategie deliberate e dannose che promuovono la PAS come, ad esempio, interferire nelle conversazioni telefoniche e ostacolare ricongiungimenti familiari.

Le conseguenze di tutto questo sono molto gravi, anche sul lungo termine: la PAS viene definita come una vera e propria forma di violenza psicologica che tende a direzionare la mente del bambino verso scenari di giudizio precostituiti, con gravi danni non solo all'elaborazione cognitiva ma anche alla regolazione emotiva, alla capacità di giudizio, all'esame della realtà, da cui possono generarsi deficit di empatia, narcisismo e mancato rispetto per l'autorità. Il minore, infatti, per ossequiare le volontà tendenziose del genitore alienante, non esita a ridicolizzare il genitore alienato con atteggiamenti denigratori, oppositivi e irrispettosi che in altre circostanze non verrebbero mai consentiti, ma sarebbero al contrario segnalati e stigmatizzati (Gardner, 1987; Casonato e Mazzola, 2016).

In riferimento al caso oggetto del presente approfondimento, la Cassazione, con ordinanza 9691/2022, ha accolto in ogni sua parte il ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Roma, che aveva fatto decadere dalla responsabilità genitoriale la madre, donna vittima di violenza da parte dell'ex compagno, accusata di aver causato nel proprio figlio la cosiddetta PAS e per la quale era stato disposto l'allontanamento del minore e l'interruzione dei rapporti tra madre e figlio.

I principi secondo i quali la Cassazione ha accolto il ricorso sono sostanzialmente tre: l'illegittimità dell'alienazione parentale, l'interesse supremo dei minori rispetto al diritto alla bigenitorialità e la condanna dell'uso della forza nei confronti dei minori.

In riferimento al primo dei tre principi nominati, la Cassazione ha ribadito che *“il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre”*.

Non è la prima volta che la PAS viene messa in discussione dalla Cassazione, che già ne aveva confutato la fondatezza stabilendo che l'affido esclusivo di un minore a un genitore non poteva fondarsi solo sulla presunta diagnosi di PAS.

Di fatto, i casi nei quali non è possibile parlare di PAS sono quelli in cui il bambino non perfeziona la collusione col genitore alienante e quelli in cui il genitore alienato è davvero soggetto perpetratore di violenze, abusi o trascuratezze ai danni del figlio.

Come già anticipato, si tratta di una disfunzione dall'ammissibilità assai discussa e controversa, tanto in ambito giuridico che medico-psichiatrico: si eccepiscono alla medesima una mancanza di fondamento scientifico, l'impossibilità di essere definita come una sindrome vera e propria, un deficit di validità oggettiva tanto nell'osservazione che nell'indagine della stessa.

A tal proposito, i presunti sintomi patologici, anche ove esistenti, appartenerebbero al genitore alienante e non al bambino (sintomi di terzi), così che la diagnosi verrebbe fatta a distanza, correndo il rischio di rendere patologici contesti che non lo appaiono (Gardner, 1992).

Inoltre, nonostante la natura presumibilmente psichica del fenomeno, nemmeno il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5; APA, 2013) ha mai provveduto ad inserirlo all'interno delle categorie dei disturbi mentali, non riconoscendolo né come sindrome né come malattia. Anche l'ambito giuridico non appare meno scettico con l'esistenza della PAS, stentando ad affermarne l'esistenza vera e propria, negandone la rilevanza processuale e definendola priva di basi scientifiche (Gaita, 2019).

Tuttavia, anche ove si volesse ammettere la natura psicologica della PAS, si dovrebbero considerare, ai fini della sua oggettiva esistenza e del suo effettivo estrinsecarsi, fattori di variabilità che potrebbero condizionarne l'origine e il decorso. Il riferimento va ad aspetti quali l'età, il genere, il grado di comunicazione e di cognizione raggiunti dal bambino, nonché la possibilità che il genitore alienante accetti una presa in carico ai fini di ristabilire una comunicazione funzionale tra il figlio e il coniuge, per neutralizzare gli effetti del precedente comportamento lesivo nei confronti dell'alienato.

Lo stesso ministro Roberto Speranza, in una nota del 20 maggio 2020 spedita a Palazzo Chigi e al Senato per rispondere ad un'interrogazione parlamentare presentata dalla senatrice Valeria Valente, affermava che *"[...] Tale "Sindrome", in effetti, pur essendo oggetto di dibattito in diversi Paesi, ad oggi non è riconosciuta come disturbo psicopatologico dalla grande maggioranza della Comunità scientifica e legale internazionale, e anche negli Stati Uniti è soggetta ad amplissime discussioni. Detta "Sindrome" non risulta inserita in alcuna delle classificazioni in uso, come la "International classification of diseases" (ICD 10), o il "Diagnostic and statistical manual of mental disorders" (DSM 5), in ragione della sua evidente "ascientificità" dovuta alla mancanza di dati a sostegno"*.

Si tratterebbe, dunque, di un disturbo della relazione tra più soggetti, una relazione disfunzionale alla quale contribuiscono il genitore alienante, quello alienato ed il minore coinvolto, ciascuno con le proprie responsabilità e con il proprio "contributo", che può variare di caso in caso.

In conclusione, al di là delle mere questioni di carattere giuridico e diagnostico, ci si dovrebbe sempre chiedere quale sia la soluzione migliore e maggiormente utile per la tutela del minore, che già di per sé vive un evento critico (quale la separazione della coppia genitoriale) che determina inevitabilmente conseguenze negative sul suo benessere psico-fisico ed emotivo-relazionale. L'esplosione di un'intensa conflittualità e la rottura del legame fra i genitori fanno emergere nel bambino, in modo patologico, ansie arcaiche, timori di abbandono, angosce

persecutorie e depressive, causate dalla mancanza di punti di riferimento chiari e rassicuranti. L'elemento patologizzante non è la separazione in sé, ma il tipo e la qualità di relazione che si scatena nel suo potenziale perverso e distruttivo durante il percorso di separazione.